

Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 1994¹ sull'infrastruttura aeronautica è modificata come segue:

Art. 54 cpv. 3

³ Il numero massimo delle aree d'atterraggio in montagna è fissato a 40.

Art. 74d Disposizione transitoria della modifica del ...

Le autorità competenti emanano, entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ..., le necessarie decisioni affinché possa essere rispettata la limitazione del numero delle aree d'atterraggio in montagna (art. 54 cpv. 3).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2015.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ **RS 748.131.1**

